

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 03-09-2014, n. 9343

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2014, proposto da: Soc. Femel Srl, Soc. Fulignoli Bruno Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., ed Erolo Capiccia, rappresentati e difesi dagli avv. ti Giuseppe Lavitola e Raffaella Rocucci, presso il cui studio sono domiciliati elettivamente in Roma, via Costabella, 23;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Camarda, presso il studio è domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Boschetti, presso il cui studio è domiciliato in Roma, v. del Fosso di Dragoncello n. 116;

la Provincia di Roma, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Barra, presso il cui studio è domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;

per l'annullamento

delle determinazioni dirigenziali di Roma Capitale Municipio XI, tutte in data 3 gennaio 2014, con le quali è stata ordinata la rimozione o demolizione delle opere abusive realizzate nelle aree site in Roma, località Ponte Galeria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Provincia di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 il Cons. Donatella Scala

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;

CONSIDERATO che i ricorrenti, proprietari di tre lotti di terreno adiacenti siti in località Ponte Galeria e confinanti con il fosso denominato "Fosso di San Cosimato", impugnano contestualmente tre provvedimenti tutti in data 3 gennaio 2014, con cui l'amministrazione comunale ha intimato, a ciascuno di loro per quanto di competenza, la rimozione o demolizione delle opere edili di intubamento del fosso, ai sensi dell'art. 35, D.P.R. n. 380 del 2001, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, essendone stata rilevata l'esecuzione in assenza di autorizzazione;

CONSIDERATO che, al riguardo, deducono:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, D.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, carenza di istruttoria;

II. Violazione dell'art. 142, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, dell'art. 7, L.R. Lazio 24 del 1998, dell'art. 35 delle N.T.A. del P.T.P.R. Lazio; violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 35, D.P.R. n. 380 del 2001, violazione degli artt. 3, co. 1, lett. b) e lett. e6), 22, co. 1 e 37, D.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti;

III. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti; difetto di istruttoria; violazione dell'art. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, violazione degli artt. 1 e 2, L. n. 241 del 1990 e dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa; violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, Cost.;

IV. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di pubblico interesse;

V. Eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti; illogicità ed ingiustizia manifesta;

concludendo per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento delle tre delibere impugnate;

CONSIDERATO che si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso, depositando documenti;

CONSIDERATO che si sono costituite, altresì, la Provincia di Roma ed il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, eccependo l'infondatezza degli esposti mezzi di doglianza;

RILEVATO, giusta quanto risulta dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti, che il corso d'acqua Fosso s. Cosimato appartiene al Comprensorio Rio

Galeria e rientra, dunque, tra le risorse idriche affidate in gestione unitaria al Consorzio di Bonifica e Agro Romano giusta delibera del Consiglio regionale n. 112 del 31 gennaio 1990, cui spettano, in conseguenza, compiti di difesa del suolo, risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico, nonché di tutela degli aspetti ambientali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 132, dell'ancora vigente R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (recante il "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"), non è consentito realizzare, senza il permesso previsto dall'art. 136, medesimo testo normativo, opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti, nonché negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima;

RILEVATO che l'art. 133, del R.D. n. 368 del 1904, introduce un divieto assoluto di realizzazione nell'area di pertinenza dei corsi d'acqua di opere murarie e, comunque, di qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

CONSIDERATO che, sempre dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta che le parti ricorrenti abbiano mai ottenuto i previsti permessi e che, pertanto, sono illegittime le opere di intubamento di un tratto di corso d'acqua interessato da poteri autoritativi di vigilanza e controllo, a nulla rilevando, in proposito, che il Rio confini con terreni di proprietà privata;

RITENUTO, alla stregua di tali rilievi, che le censure dedotte avverso i provvedimenti che intimano la demolizione di opere abusive sono manifestamente infondate;

CONSIDERATO, in particolare, che i provvedimenti resistono al rilievo circa l'uso di un potere non pertinente al caso di specie, atteso che non è dubitabile che le opere abbiano interessato corsi d'acqua, appartenenti al demanio idrico;

CONSIDERATO, pertanto, che non rileva per i fini che ne occupa la sussistenza o meno di vincoli paesistici, in presenza dei quali solo non sarebbero consentiti intubamenti di corsi d'acqua, che non può certo sanare la indubbia circostanza che le opere in questione sono state eseguite in assenza di ogni titolo abilitativo;

RILEVATO, ancora, che i ricorrenti adducono di avere ottenuto pareri favorevoli per l'esecuzione delle suddette opere, ma non dimostrano di avere ottenuto poi i permessi che, invece, la legge prescrive in tali casi, e che, pertanto, non ha pregio la censura di difetto di istruttoria, atteso che la sussistenza di un presupposto parere non è sufficiente a far ritenere la legittimità delle opere in questione;

RITENUTO, ancora, che la valutazione della pericolosità delle opere compiute non spetta certo ai privati, ma all'Autorità a ciò deputata, ed, in specie, al Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, che ha correttamente segnalato i rilevati abusi alle competenti autorità onde consentirne la rimozione, ed alla Provincia di Roma, cui, peraltro, non risulta essere stato presentato il progetto di intubamento per la relativa

valutazione;

RITENUTO, per le ragioni ora evidenziate, che nemmeno ha pregio la affermazione circa i danni che la rimozione delle opere in controversia causerebbe ai ricorrenti, atteso che, al contrario, è proprio dalla persistenza dell'intubamento del corso d'acqua che si determina una situazione di pericolo, come rilevato dall'organo competente alla vigilanza del Comprensorio Rio Galeria;

CONSIDERATO che le superiori considerazioni inducono il Collegio a ritenere manifestamente infondate le censure dedotte, per cui il ricorso deve essere respinto;

RITENUTO di liquidare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), da ripartire in pari misura in favore delle Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore